

Sentenza 19 luglio 2011, n. 227

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt.108, comma 1, 113, 115, commi 1, 2 e 3, 145, comma 11, punto c) e 151 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010)

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'articolo 113 e dell'articolo 115, commi 1, 2 e 3;
- inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151 proposte in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alle direttive 2001/42/CE e 85/337/CEE;
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 11, lettera c), proposta in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed alla Convenzione di Berna nonché alle direttive 2009/147/CE e 79/409/CEE;
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 11, lettera c), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 4, primo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia
- non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 151, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ed all'art. 4, primo comma, dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), per violazione dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione; degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle direttive 2009/147/CE, 2001/42/CE e 85/337/CEE .

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate con riferimento agli articoli 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151, della l. r. n. 17 del 21 ottobre 2010, proposte in relazione all'art. 117, primo comma, Cost. ed alle direttive 2001/42/ CE e 85/337/CE, in quanto volte a denunciare esclusivamente il contrasto di tali disposizioni con leggi statali, senza alcun

accenno a violazioni di norme comunitarie ovvero di parametri costituzionali riferibili a queste ultime.

Per quanto concerne le restanti censure, la Corte esamina in primo luogo quella relativa all'art. 108, comma 1, della l.r. 17/2010, che consente che le domande di concessione idraulica di piccola derivazione per la produzione di energia idroelettrica fino a 500 Kw, presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, possano, alle condizioni indicate, essere reiterate dai richiedenti senza che le stesse siano assoggettate alla procedura di VIA. Tale disposizione, secondo il ricorrente, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. e gli artt. 4, 5, 6 dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia.

Tale disciplina si porrebbe in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, che nell'allegato IV alla parte II, al punto 2, lettera m), prevede espressamente che devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità i progetti relativi ad impianti di competenza regionale con potenza superiore a 100 KW, sottraendo tali opere al giudizio tecnico circa la sussistenza di significativi impatti ambientali di cui agli artt. da 13 a 18 del citato codice dell'ambiente.

La questione viene ritenuta dalla Corte non fondata. Risulta infatti evidente come, sia nell'indicazione dei parametri, sia nella descrizione della disciplina statale, la difesa dello Stato si sia riferita al diverso procedimento della VAS e non a quello, che avrebbe potuto essere coinvolto, della VIA. Del resto, la VIA è istituto che si differenzia dalla VAS non solo normativamente, ma anche concettualmente, avendo ad oggetto, la prima, la valutazione degli impatti generati da opere specifiche, la seconda, gli effetti indotti sull'ambiente dall'attuazione delle previsioni contenute in determinati strumenti di pianificazione e programmazione. A conferma di tale conclusione, ovvero che la difesa dello Stato abbia inteso riferirsi proprio alla verifica di assoggettabilità a VAS, depone il fatto che pure la disciplina comunitaria indicata in ricorso (Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE), sia pure non evocata dalla delibera di impugnazione, riguarda anch'essa non la VIA, ma la VAS, essendo dedicata alla «valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente».

Riguardo all'art. 113 della l.r.17/2010, il ricorrente assume che tale norma, non prevedendo che al progetto proposto per la realizzazione di un'opera o di un intervento da sottoporre a VIA sia allegato anche «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, n.o. ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento», violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, che all'art. 23, comma 2, in relazione anche agli obblighi di cui al precedente art. 12, prevede che tale documentazione debba essere allegata.

La Corte, ritenendo fondata la questione, ribadisce che la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, sicché, «seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale [...] deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione

statale» (sentenza n. 186 del 2010, n. 234 del 2009). Le Regioni sono dunque tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nella specie, quanto al procedimento di VIA, con riferimento al citato art. 23, comma 2.

Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dello Statuto speciale, trattandosi della disciplina di un procedimento che incide sulla materia «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo Statuto speciale come di competenza regionale.

Altra norma impugnata è l'art. 115, commi 1, 2 e 3 della l. r. n. 17 del 2010 che, sostituendo l'art. 14 della l. r. n. 43 del 1990, relativo alla pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale, disponendo, fra l'altro, che le pubblicazioni sulla stampa imposte al soggetto proponente siano effettuate «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2» e che il medesimo soggetto dia notizia dell'avvenuta pubblicazione alla struttura regionale competente e alle autorità interessate, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione, disponendo difformemente da quanto prescritto dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che la pubblicazione degli avvisi stampa avvenga contestualmente alla presentazione dell'istanza, alla quale deve essere allegata copia.

Anche tale censura è da ritenersi fondata.

La disciplina posta dalla norma censurata è difforme da quella stabilita dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che all'istanza presentata sia allegata copia dell'avviso a mezzo stampa. Tale difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina.

Viene poi sottoposto a giudizio di legittimità costituzionale l'art. 145, comma 11, lettera c), della citata l. r. n. 17 del 2010, il quale dispone che le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti debbano essere compilate «al termine della giornata venatoria». Secondo il ricorrente, detta disposizione, non consentendo i necessari controlli «durante l'azione di caccia», violerebbe l'art. 4, primo comma, dello Statuto e l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 18, comma 4, 19, comma 2, e 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevedono l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria», i quali costituiscono norme fondamentali delle riforme economico sociali.

La censura, ad avviso della Corte, deve essere respinta in quanto la necessità che a fine giornata il cacciatore debba indicare il numero di capi abbattuti non può essere ritenuta previsione che impedisca, da un lato, il rispetto del limite

dei capi da abbattere, dall'altro, lo svolgimento di efficaci controlli. La Corte richiama quanto affermato con la sentenza n. 332 del 2006, che cioè il legislatore statale si è limitato ad indicare all'art. 12, comma 12, della legge n. 157 del 1992, la necessità, ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, del possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, nel quale sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale, nonché le forme e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria, senza dettare alcuna prescrizione sulle modalità dell'annotazione del capo abbattuto. La norma regionale, pertanto, si limita «a disciplinare aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della regione».

Infine, il ricorrente ha censurato l'articolo 151 della legge regionale in esame, in quanto tale norma, disponendo che l'Amministrazione regionale, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale, possa rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga relativi a tali specie per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e), ed escludendo l'obbligo di acquisire il preventivo parere dell'ISPRA, violerebbe l'art. 4, primo comma, dello Statuto e l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi in contrasto con gli artt. 19, comma 2, e 19-bis, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevedono invece come obbligatorio siffatto parere.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma in questione, nel disciplinare il procedimento per il rilascio da parte dell'amministrazione regionale dei provvedimenti di deroga relativi alla cacciabilità di cinghiali, volpi e corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), non prevedrebbe il necessario parere dell'ISPRA.

La questione non è fondata in quanto la norma in questione, che modifica l'art. 11 della leg. reg. n. 14 del 2007, si limita a dettare le condizioni in base alle quali tali provvedimenti possono essere adottati non su base provinciale, ma su base regionale. Non può, infatti, ritenersi che la disposizione in esame sia sufficiente a sottrarre tale procedura al rispetto dell'art. 6, comma 7, pure contenuto nella legge regionale 14 del 2007, che - nel disciplinare la procedura di deroga - prevede che «l'Amministrazione regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)» (oggi ISPRA).